

Offerta e modalità realizzative dei percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà

Disposizioni congiunte Regione Liguria e Ufficio Scolastico Regionale Liguria

PREMESSA	2
1.1 ACCREDITAMENTO E APPLICAZIONE DEL NUOVO QUADRO DELLE FIGURE E DEI NUOVI STANDARD DI APPRENDIMENTO	3
1.2 DECLINAZIONE DI PROFILI DI I.P.	3
1.3 ELEMENTI DA GARANTIRE PER L'OFFERTA DI IEFP	3
1.3.1 <i>Iscrizioni</i>	3
1.3.2 <i>Composizione delle classi e dell'organico - ordinamento dei percorsi</i>	3
1.4 INTERVENTI INTEGRATIVI	4
1.5 ESAMI PER CANDIDATI ESTERNI	5
1.6 LA FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO: MODALITÀ E SOLUZIONI ATTIVABILI	6

Premessa

Il presente documento vuole fornire disposizioni relative ad offerta e modalità realizzative dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, offrendo un quadro sintetico delle disposizioni vigenti e delle indicazioni emanate da Regione Liguria per la predisposizione e pubblicizzazione dei percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

A partire dal nuovo anno, il Settore Istruzione di Regione Liguria in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale Liguria metterà a disposizione delle Istituzioni scolastiche anche una attività di supporto tecnico per la risoluzione di questioni inerenti l'avvio e la realizzazione dei suddetti percorsi. Si ricorda che:

- a) le condizioni e le modalità attuative dell'offerta sussidiaria sono esplicitate nell'Accordo Regionale tra Regione Liguria e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria approvato con DGR 16/11/2018 n. 939 (di seguito "Accordo territoriale"), cui si rimanda quale Atto di riferimento fondamentale, accanto ai testi regolamentari definiti a livello nazionale¹ ;
- b) nelle more della revisione e dell'aggiornamento complessivo della disciplina regionale, resta vigente il quadro regolamentare di cui alle Linee guida di cui alla DGR 775/2017, per quanto concerne in particolare: durata e articolazione dei percorsi; caratteristiche e modalità della progettazione formativa; modalità e quote orarie della formazione in contesto formale e ambiente lavorativo; valutazione degli apprendimenti.

Si rammenta anche che recentemente sono stati ridefiniti sia il quadro di correlazione tra i percorsi quinquennali di IP e quelli di Qualifica e Diploma di leFP, sia l'Accordo per passaggi reciproci tra i percorsi dei due ordinamenti (CSR Atto Rep. N. 156 10/09/2020).

Le indicazioni regionali i cui contenuti vengono qui ripresi e riarticolati in ordine tematico sono state diramate attraverso la Circolare 9 dicembre 2019 "Indicazioni operative per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui alla DGR n. 939 del 16 novembre 2018, ai sensi del D.lgs. 61/2017" e la Circolare 2 marzo 2020 "Attuazione nuova sussidiarietà", allegato "Moduli integrativi e accesso agli esami di leFP da parte di alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale".

1

- CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 10 maggio 2018 "Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61" Repertorio Atti n.: 100/CSR del 10/05/2018
- DECRETO 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale"
- DECRETO 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61"
- DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- CONFERENZA STATO-REGIONI del 10 settembre 2020 "Intesa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto ministeriale recante: "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92" [CSR Atto Rep. N. 155 10/09/2020](#)
- CONFERENZA STATO-REGIONI del 10 settembre 2020 "Rimodulazione dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018 recepito con Decreto MIUR 22 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale" [CSR Atto Rep. N. 156 10/09/2020](#)

1.1 Accreditamento e applicazione del nuovo quadro delle Figure e dei nuovi standard di apprendimento

Come stabilito dalla dGR 1143/2019 *“Recepimento dell' Accordo in conferenza stato regioni del 1° agosto 2019 delle figure di qualifica e diploma professionale del repertorio nazionale, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)”*, a partire dalle classi prime del triennio 2021-2024, le Istituzioni scolastiche che propongono una offerta sussidiaria dovranno assumere i nuovi standard di Figura di Qualifica e Diploma codificate nel Repertorio e quelli di apprendimento (competenze tecnico professionali di Figura e culturali di base) di cui all'Accordo CSR 2019.

Ai sensi della dGR 422/2014 e degli articoli 5 e 6 del DM 17 maggio 2018, i percorsi di leFP potranno essere attivati solo dalle Istituzioni scolastiche accreditate.

1.2 Declinazione di profili di I.P.

“La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di I.P. è definita dalle ISA nell'ambito delle priorità definite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento, rispetto quanto già assicurato dall'offerta di leFP.” In questo caso, in “un'ottica di sistema (...), anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di leFP, le ISA si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.l. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.Lgs n. 13/2013” (Accordo territoriale, punti 6.1. e 6.2).

La declinazione di profili di IP è essenziale per conferire ad un tempo identità all'offerta di Istruzione Professionale e sinergia / non sovrapposizione con quella di leFP.

1.3 Elementi da garantire per l'offerta di leFP

1.3.1 Iscrizioni

Non essendo più in vigore la modalità c.d. “integrativa” di offerta sussidiaria, in sede di iscrizione gli alunni dovranno poter scegliere tra i due ordinamenti (quinquennale di IP e triennale/ quarto anno di leFP). A tale scopo le Istituzioni dovranno garantire una chiara informativa all'utenza.

“Nel periodo tra il termine delle iscrizioni e l'avvio delle procedure di definizione delle classi ai fini della determinazione dell'organico di diritto, le ISA possono verificare con l'utenza la correttezza dell'opzione effettuata” (Accordo territoriale, punto 2.4).

1.3.2 Composizione delle classi e dell'organico - ordinamento dei percorsi

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto 17 maggio 2018 e in particolare dall' art. 3, c. 1, lett. h) e dall' art.5, c. 2 è prevista, fra le altre cose, la possibilità da parte degli Istituti Professionali, anche al fine di ampliare e differenziare la propria offerta formativa, di poter procedere all'attivazione di percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di leFP, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale.

Gli I.P. realizzano tali percorsi sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.226/2005, costituendo classi composte da **studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione**, di seguire i percorsi di leFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi.

Nello specifico, Regione Liguria ha stabilito al punto 2.4 dell'Accordo territoriale che laddove “il numero degli iscritti che optano per un percorso di leFP (Qualifica o Diploma professionale) fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di I.P., le ISA assicurano la costituzione di gruppi classe di leFP”

Anno Scolastico 2019/2020 e 2020/2021

Per i trienni già partiti (annualità 2019-20 (triennio 2019/2022) e 2020-21 (triennio 2020/2023), nel caso in cui non fosse stato possibile rispettare quanto disposto dall'Accordo e dalla normativa vigente e si fosse di fatto replicata la precedente modalità di integrazione tra i due ordinamenti e di "curvatura" delle discipline, in via transitoria le Istituzioni si atterranno alla seguente soluzione:

- mantenimento delle classi quinquennali di IP (con relativa iscrizione quinquennale degli alunni che hanno optato per la leFP e sicurezza di assegnazione sui cinque anni dell'organico docente) e nel caso in cui:
 - il **numero degli alunni che hanno optato per la leFP è prevalente** (sopra il 50%) la progettazione curricolare della classe viene effettuata direttamente sugli esiti di apprendimento e si adottano tutte le regole vigenti (attuali Linee) della leFP regionale, prevedendo interventi integrativi (nell'ambito dei PFI) a supporto degli alunni che intendono proseguire oltre la Qualifica;
 - il **numero degli alunni è sotto il 50%**, si adotta la soluzione simmetrica.

Quanto sopra al fine di assicurare nella sostanza il diritto dell'utenza e di riallinearsi alle prescrizioni regolamentari dell'Accordo territoriale, senza creare problemi di natura organizzativo e formale per la prosecuzione degli alunni che intendono conseguire il titolo quinquennale conseguente al superamento dell'esame di Stato.

Anno Scolastico 2021/2022 e successivi

NUMERO ISCRITTI leFP SUFFICIENTE E PREVALENTE

Nel caso in cui "il numero degli iscritti che optano per un percorso di leFP (Qualifica o Diploma professionale) fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di I.P., le ISA assicurano la costituzione di gruppi classe di leFP" (punto 2.4 Accordo territoriale).

Conseguentemente, per tali gruppi classe, l'ordinamento di riferimento del percorso è quello regionale di leFP e "le ISA assicurano una composizione qualitativa dell'organico docente, diversificata rispetto a quella dei percorsi di I.P. e coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure di leFP", utilizzando a tale scopo "i margini di articolazione delle cattedre di cui al c. 4 dell'art. 9 e gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017" (Accordo territoriale, punto 2.8).

NUMERO ISCRITTI leFP NON SUFFICIENTE ALLA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO CLASSE

Nel caso in cui non fosse possibile costituire classi di leFP a causa di condizioni numeriche non sufficienti per la composizione di un gruppo classe dedicato, le ISA potranno attivare **interventi integrativi (cfr punto 1.4.)** per studenti iscritti a un percorso quinquennale di IP che intendono comunque acquisire un titolo di leFP.

1.4 Interventi integrativi

Gli interventi integrativi sono attivabili solo all'interno di gruppi classe in cui sono presenti alunni che hanno optato per la leFP, ma che a causa di condizioni numeriche non sufficienti per la composizione di un gruppo classe dedicato non hanno potuto accedervi. A questa condizione, tali interventi sono attivabili per studenti iscritti a un percorso quinquennale di IP e intendono comunque acquisire un titolo di leFP².

Gli interventi integrativi rappresentano una personalizzazione del curriculum di IP dello studente e consistono in Unità di Apprendimento (UdA) del suo Piano Formativo Individuale (PFI) che sviluppano in via prioritaria le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della leFP, attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro)³. Essi sono finalizzati all'acquisizione di esiti di apprendimento riconoscibili e spendibili

² Si ricorda a tale riguardo anche che per "garantire la fisionomia della classe di I.P. attivata e la specifica identità dei percorsi di leFP, le eventuali ulteriori opzioni verso la leFP nelle successive annualità dovranno essere contenute, nonché segnalate ed autorizzate dall'U.S.R." (punto 2.6 dell'Accordo territoriale).

³ Possono essere realizzati in autonomia o con la collaborazione delle istituzioni formative di leFP. In questo caso gli interventi "possono essere progettati congiuntamente con gli Organismi formativi che erogano percorsi di leFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricoli dei diversi ordinamenti."

in termini di credito formativo nei percorsi di leFP, al fine di supportarne il passaggio o l'ammissione – laddove ne sussistano le condizioni - ai relativi esami conclusivi.

Tali interventi possono essere posti in essere alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti alunni che hanno optato per il percorso leFP
- b) che gli studenti destinatari dei moduli siano iscritti a percorsi di I.P. di Istituzioni scolastiche accreditate i cui indirizzi sono correlati a una qualifica o un diploma professionale di leFP, secondo quanto previsto dalla tabella ex Allegato 4) al DM n. 92/2018 e sue successive modificazioni;
- c) che sia presente una progettazione personalizzata del curriculum degli studenti, con inserimento di UdA dedicate nei loro PFI;
- d) che sia garantito il perseguimento degli obiettivi di apprendimento specifici della leFP, integrativi ed ulteriori rispetto a quelli del percorso di IP cui gli studenti sono iscritti.

I suddetti obiettivi e i correlati esiti di apprendimento in termini di competenze sono facilmente identificabili attraverso la tabella ex sub-Allegato A) all'Allegato 4) all'Accordo 1° agosto 2019.

Gli interventi integrativi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di I.P., a valere sul P.O.N., sul P.O.R., o su altri Fondi messi a disposizione per le scuole.

A tal fine, le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano:

- nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- nel triennio, gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, pari al 20% dell'orario complessivo.

Non è previsto un termine per la loro realizzazione, che deve comunque garantire il raggiungimento degli esiti di apprendimento programmati.

Per la loro comunicazione a Regione è previsto invece il termine del 31 gennaio dell'anno scolastico cui si riferiscono.

1.5 Esami per candidati esterni

La disciplina regionale relativa agli Esami di qualifica triennale di leFP di cui al Decreto del dirigente 2 maggio 2016, n. 1954 e s.m.i., prevede che ogni Istituzione formativa e scolastica istituisca una Commissione per l'accertamento dei requisiti dei candidati esterni (cfr. 3.4 del citato decreto).

La funzione attribuita a tale Commissione è quella di *“svolgere i colloqui, effettuare i bilanci delle competenze, individuare eventuali lacune e definire le iniziative didattiche necessarie affinché il candidato possa procedere al loro superamento. Inoltre, la stessa commissione elabora la scheda di ammissione all'esame finale che sarà sottoscritta dal dirigente/direttore dell'istituzione formativa interessata”*. Inoltre, si specifica che *“ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale, sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte”*.

Si delinea dunque un quadro fortemente orientato al riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite. In considerazione del periodo di emergenza che ha coinvolto la sessione di esame dell'anno scolastico e formativo 2019-2020, nel caso eventuale di alunni frequentanti il IV anno IP che non hanno svolto l'esame di qualifica leFP, benché ammessi all'esame stesso nell'anno 2019-2020, gli stessi possono essere ammessi nella prima sessione d'esame utile come candidati esterni, senza obbligo di ritiro dai percorsi formali.

(paragrafo 3.2 dell'Accordo Territoriale). Per le istituzioni scolastiche tali attività, che potenziano il collegamento con il contesto lavorativo, rientrano nel piano integrato di PCTO previsto dall'articolo 1, comma 785 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle successive Linee Guida.

1.6 La formazione in contesto lavorativo: modalità e soluzioni attivabili

Il periodo straordinario che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sta attraversando impatta su diversi aspetti della realizzazione dei percorsi di leFP. Tra questi, si registrano difficoltà da parte delle Istituzioni scolastiche nell'attivazione di periodi di formazione in contesto lavorativo prevista dagli standard regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 28 settembre 2017, n. 775.

Come già indicato nel Decreto del Dirigente *“Approvazione Indicazioni per la continuità formativa e la realizzazione degli esami di qualifica dei percorsi di leFP attivati presso istituti professionali in via sussidiaria per l'a.s. 2019/2020”* n. 2527/2020, *“laddove possibile, anche la formazione in contesto lavorativo, può essere realizzata attraverso project work. Tale modalità si realizza attraverso la predisposizione di un documento progettuale, la produzione di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso. Le attività di project work devono essere adeguatamente tracciate nel registro presenze e gli output devono essere conservati nelle modalità più opportune, anche su supporti informatici”*.

Oltre al citato project work, è possibile attivare altre modalità alternative volte a garantire lo sviluppo delle competenze professionali normalmente acquisite tramite formazione in contesto lavorativo. Tra queste, a titolo di esempio, la realizzazione di una commessa esterna all'interno dei laboratori scolastici.

Previa comunicazione al Settore istruzione e diritto allo studio di Regione Liguria, è possibile attivare ulteriori modalità di realizzazione sostitutive della formazione in ambiente lavorativo, fornendo nella comunicazione una sintetica descrizione delle caratteristiche della soluzione adottata.